



**REFERTO SUL RISPETTO DEI LIMITI FINANZIARI
DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
NEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE UMBRIA**

ANNO 2015

Magistrato istruttore:

Dott. Antonio DI STAZIO

Collaboratori:

Dott. Andrea MARTELLI

Rag. Francesco MICHELI

INDICE

1. Normativa di riferimento	pag. 3
2. Ambito del controllo della Corte dei conti	pag. 8
3. Oggetto dell'indagine	pag. 10
4. Violazioni del D.L. n. 78/2010	pag. 21
5. Altre violazioni di legge	pag. 29
6. Altre osservazioni	pag. 32
7. Recupero delle somme indebitamente erogate	pag. 34
8. Considerazioni conclusive	pag. 36
Allegato: questionario	pag. 38

1. Normativa di riferimento

L'art. 67, commi 8, 9 e 10 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, successivamente abrogato, prevedeva l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti, per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di revisione.

Il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nell'abrogare dette disposizioni, ha introdotto una serie di vincoli alla contrattazione integrativa ed ha disciplinato nel contempo il quadro dei controlli, integrando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, già più volte modificate (da ultimo, dal D.L. 25 gennaio 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Il predetto D. Lgs. 150/2009 dedica specifica attenzione ai controlli in materia di contrattazione integrativa; infatti, l'art. 55, che sostituisce l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto riguarda gli Enti locali dispone che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti". E', inoltre, previsto che "qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo". Ne consegue una duplicità di effetti: la nullità delle clausole, nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge e l'obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, nel caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della Funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'art. 53 comma 1, lett. d) del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ha abrogato l'art. 40 bis, comma 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 55 del citato D. Lgs. 150/2009. Il citato comma 4 aveva introdotto l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di pubblicazione in modo permanente sul proprio sito istituzionale una serie di dati sui contratti integrativi, concernenti, tra l'altro, la valutazione, da parte dell'utenza, degli effetti della contrattazione integrativa sugli effetti dei servizi pubblici e con sanzioni, in caso di mancato adempimento, in merito alla discrezionalità degli Enti nell'adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.

L'art. 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, disponeva l'adeguamento, entro il 31 dicembre 2011, dei contratti collettivi integrativi previgenti alla data di entrata in vigore della norma e, in mancanza, la cessazione della loro efficacia al 31 dicembre 2012. Per i contratti sottoscritti successivamente trovano invece immediata applicazione le disposizioni introdotte dal citato D.Lgs n. 150/2009, come precisato dall'interpretazione autentica fornita dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 1° agosto 2011, n. 141.

La circolare n. 7 del 13 maggio 2010 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ha fissato i principi e gli indirizzi applicativi del decreto legislativo n. 150 del 2009 e della relativa legge delega n. 15/2009, sottolineando l'obbligo da parte della contrattazione integrativa, a pena di nullità, di perseguire obiettivi e risultati specifici.

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, contiene norme significative in materia di contrattazione integrativa, che si inseriscono nell'ambito di una complessiva manovra finalizzata al contenimento della spesa del personale. In particolare, l'art. 9, comma 2-bis, del predetto D. L. n. 78, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che, *"a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."*

Tale disciplina è estesa a tutte le Amministrazioni ricomprese nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 165 del 2001 e non solo a quelle statali, già destinatarie esclusive delle precedenti norme restrittive, riviste con il decreto legge n. 122 del 2008.

La ratio dell'art. 9, comma 2 bis, del citato D.L. n. 78/2010, pertanto, per il periodo 2011-2014, è quella di cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all'ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi unici che dovrebbero tendenzialmente essere destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

La modifica apportata all'art. 9 dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha individuato il valore-limite per la riduzione delle risorse del 2015 non più nell'importo del 2010, che è stato il riferimento per il periodo 2011-2014, ma *"nell'importo pari alle riduzioni operate per effetto"* di tale periodo.

Quanto al metodo di calcolo necessario per individuare l'importo di tali riduzioni, la Sezione ha preso in considerazione, da una parte, la circolare n. 20 dell'8 maggio 2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dall'altro, l'orientamento espresso dalle Sezioni regionali del controllo della Corte (Sezione Puglia, deliberazione n. 97/PAR/2015; Sezione Abruzzo, deliberazioni n. 179/2915/PAR e n. 120/2016/PAR).

In particolare, nella predetta circolare n.20/2015 la R.G.S. ha precisato che *"l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 [deve coincidere] con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2-bis per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio."* [Pertanto] *"l'ammontare della decurtazione permanente da operare a decorrere dall'anno 2015 [deve] essere determinata al lordo delle somme non inserite nel 2014 e previste dalla normativa di riferimento per ciascun comparto. Corrispondentemente, le predette voci [devono] formare oggetto di alimentazione del fondo 2015 (qualora previsto dalla citata normativa), in modo tale da rendere le due grandezze di riferimento (fondo 2015 e decurtazione permanente) del tutto confrontabili"*.

Ad opposta conclusione giunge l'orientamento maturato in seno ad alcune Sezioni di controllo di questa Corte dei conti che si sono occupate della questione, e precisamente la Sezione Puglia e la Sezione Abruzzo.

La Sezione Puglia, con la citata deliberazione n. 97/PAR/2015, ha ritenuto che *"il fondo delle risorse decentrate per il 2015 deve essere costituito con una decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate sui suddetti fondi per gli anni dal 2011 al 2014. In virtù del testo letterale della norma in esame, quindi, a decorrere dall'1 gennaio 2015, non è consentito procedere ad una decurtazione pari a quella operata nel solo esercizio 2014, oppure apportare una riduzione pari alla media (anziché alla somma) delle riduzioni apportate sui fondi negli esercizi 2011/2014. [...] La decurtazione da operare, pari, si ribadisce, alla somma di tutte le riduzioni operate sui suddetti fondi per gli anni dal 2011 al 2014 e non alla sola*

riduzione operata nel corso del 2014, debba essere applicata al fondo quantificato per l'esercizio 2014. Tale interpretazione, effettivamente, in alcuni casi, può condurre ad un fondo pari a zero o addirittura negativo."

La medesima Sezione ha altresì sostenuto che "la Ragioneria generale dello Stato ha affermato che la decurtazione, permanentemente da apportare a partire dall'1 gennaio 2015, è di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014. Tale orientamento non risulta condivisibile nella misura in cui sostiene che la decurtazione da operare è di importo pari alle sole riduzioni apportate al fondo 2014, anziché alla somma delle riduzioni apportate ai fondi per l'intero periodo 2011/2014. Il legislatore, infatti, se avesse voluto fare riferimento alle riduzioni operate con riferimento al solo anno 2014 avrebbe testualmente riferito la decurtazione da apportare al fondo non alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo, come avvenuto, ma al precedente esercizio oppure anno".

In un primo momento anche la Sezione regionale per l'Abruzzo, con la deliberazione n. 179/2015, ha condiviso il predetto orientamento, che ha poi modificato con la successiva deliberazione n. 120/2016, allineandosi alla linea interpretativa espressa dalla Ragioneria Generale dello Stato con la citata circolare n. 20/2015. Invero, nella deliberazione n. 179/2015 la Sezione Abruzzo ha, tra l'altro, affermato: "... In buona sostanza, dalla norma si evince che le riduzioni operate dal 2011 al 2014 restano storicizzate e non possono essere recuperate..", ritenendo pertanto condivisibile la tesi della Sezione Puglia, secondo la quale non è sostenibile, nell'ottica del contenimento della spesa, limitare, dal 1° gennaio 2015, la decurtazione ad un importo pari a quello operato nel 2014.

La stessa Sezione Abruzzo ha poi precisato che: "Il quid pluris introdotto dalla medesima [norma, id est comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013, n.d.r.) è proprio il consolidamento delle decurtazioni apportate nel precedente periodo, cioè l'intero periodo (01.01.2011-31.12.2014) disciplinato dall'articolo 9, comma 2-bis, in esame, e con riferimento sia alla parte fissa che alla parte variabile del fondo.

La disposizione deve essere interpretata in coerenza con la finalità di stabilizzazione degli effetti di riduzione economica che la prescrizione originaria ha, nel tempo, prodotto sino al 31.12.2014, con un effetto consolidativo a regime della riduzione dei fondi avutasi nel quadriennio 2011-2014."

A conferma di tale tesi la Sezione Abruzzo ha effettuato una simulazione, che ha riversato in una tabella (pag. 12), nella quale vengono espressi in termini

numerici le riduzioni operate negli anni dal 2011 al 2014, la cui sommatoria, secondo il predetto orientamento, dovrebbe determinare l'ammontare delle riduzioni da apportare al fondo per la contrattazione 2015. Dall'esame di detta tabella si evince come la sommatoria delle riduzioni effettuate nel quadriennio 2011 al 2014, pari ad € 995,00, porterebbe ad un sostanziale azzeramento del fondo 2015, ipotizzando che lo stesso si attesti sullo stesso importo del fondo 2014 (€ 1.210,00). Azzeramento che la Sezione Puglia, nella deliberazione n. 97/2015, ammette come possibile sebbene conforme al dettato normativo.

Con la deliberazione n. 120/2016/PAR la Sezione Abruzzo ha tuttavia rettificato il proprio precedente orientamento, precisando: *"In sostanza, questa Sezione non ha indicato nella deliberazione citata un meccanismo di calcolo differente rispetto a quanto indicato nelle circolari del M.E.F.: il riferimento è da farsi, comunque, alla riduzione effettuata all'ultimo anno del quadriennio 2011-2014, qualora il conteggio abbia tenuto conto dei criteri appena esposti. Solo in tale caso, cioè nel caso che siano stati effettuati corretti conteggi, anno per anno, nei termini sopra esposti, l'ammontare di tutte le riduzioni operate nel periodo 2011-2014 troverà riscontro nella decurtazione operata nell'esercizio 2014.*

In sostanza, avutosi un calcolo, anno per anno, della esatta quantificazione del fondo (inclusa la RIA dei cessati), decurtato per raggiungere il tetto massimo del fondo costituito per l'anno 2010 - quindi con una modalità di tipo incrementale, che vede conteggiate le poste, anno per anno, compresa la RIA dei cessati e solo successivamente operata la dovuta diminuzione - l'importo del 2014 diventa assorbente anche delle quote di riduzione applicate negli anni precedenti.

In tal modo, il calcolo sembra rispondere, da un lato, ai criteri esplicitati nella circolare M.E.F. n. 20/2015, dall'altro a quanto esposto anche da questa Sezione nella deliberazione n. 179/2015/PAR, nella quale la medesima si esprimeva per un'interpretazione letterale della norma che ha riguardo alla sommatoria delle riduzioni operate nell'intero periodo.

In tal modo, restano consolidate le decurtazioni, apportate nell'intero periodo (1° gennaio 2011-31 dicembre 2014), disciplinate dall'articolo 9, comma 2-bis, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile del fondo.

Appare, dunque, opportuno che gli Enti, che non hanno proceduto nel senso suddetto, procedano al ricalcolo dell'ammontare dei fondi di contrattazione - per il periodo 2011-2014 - coerentemente con quanto esplicitato nella circolare M.E.F. n. 20/2015, addivenendo alla corretta quantificazione dei fondi, base di calcolo per l'applicazione delle decurtazioni al 1° gennaio 2015."

Questa Sezione, nel condividere la succitata linea interpretativa adottata dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 20/2015, ha ritenuto, allo scopo di quantificare la quota di risparmio conseguito (*rectius* conseguibile) nell'anno 2014 e che assume carattere strutturale a decorrere dall'anno 2015, di porre in raffronto il fondo 2014 di ciascun Ente locale comprensivo di tutte le risorse astrattamente previste dalla contrattazione collettiva per il trattamento accessorio del personale dirigente e non dirigente (*cd. fondo teorico o di diritto*) con il fondo effettivamente costituito da ciascun ente nel medesimo anno 2014 (*cd. fondo storico o di fatto*). La differenza tra i due importi, comprensiva della decurtazione per la riduzione proporzionale del personale, è stata poi sottratta dall'importo teorico del fondo 2015: il risultato di tale ultima sottrazione rappresenta infine il valore massimo da non superare nella costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del 2015.

Il metodo sopra descritto, aderente alle indicazioni operative della Ragioneria Generale dello Stato, costituisce il criterio di riferimento adottato dalla Sezione al fine di determinare il rispetto dei limiti finanziari della contrattazione integrativa per l'anno 2015, oggetto della presente indagine.

2. Ambito del controllo della Corte dei conti sulla contrattazione integrativa

Quanto all'ambito dell'attività di controllo della Corte dei conti nella materia della contrattazione integrativa, le Sezioni riunite in sede di controllo sono intervenute con due deliberazioni. Con la prima (deliberazione n. 43 del 2008) le SSRR si sono pronunciate sulle modalità di attuazione dell'art. 67, commi 8, 9 e 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 - successivamente abrogati, come già detto - ritenendo che "le disposizioni sopra menzionate costituiscono parte indissolubile del sistema normativo volto a conferire coerenza e compatibilità economico-finanziaria all'insieme delle procedure negoziate concernenti l'organizzazione del lavoro ed il trattamento economico dei pubblici dipendenti e che, come tali, attengono alla materia "coordinamento della finanza pubblica", ed ancora che i dati sono trasmessi "ai fini di una loro utilizzazione nella redazione dei referti sul costo del lavoro, che le Sezioni riunite della Corte in sede di controllo sono annualmente chiamate a rendere". La seconda deliberazione (n. 41 del 2009) ha riguardato le modalità di svolgimento dell'attività di controllo sulla contrattazione integrativa, anche in applicazione delle norme contenute nel citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Poiché le Sezioni riunite anzi citate si sono pronunciate ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - ovviamente prima dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012 - le sue pronunce forniscono un orientamento generale a tutte le Sezioni di controllo. Infatti, nel prendere atto che il contenuto dell'art. 67, commi 8, 9 e 10 del D.L. n. 112 del 2008 è stato modificato dagli articoli 55, comma 3, e 54, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 150/2009, le SS.RR. hanno evidenziato che il primo dei citati articoli non innova quanto previsto nell'art. 67, commi 8 e 9, dello stesso decreto legge n. 112 del 2008. Tuttavia, non essendo stato riproposto il contenuto delle disposizioni di cui al comma 10 di detto articolo (ossia la previsione in base alla quale, in sede di referto sul costo del lavoro dei pubblici dipendenti, la Corte può proporre interventi correttivi a livello di comparto o di singolo Ente), è venuta meno, nell'ambito della disposizione concernente l'attività referente, la previsione relativa alla sospensione di singole clausole che travalichino i limiti imposti alla contrattazione integrativa, ed al conseguente obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

Viene, pertanto, delineato, nel quadro normativo sopra accennato, un ruolo assai significativo in capo alle Sezioni regionali di controllo nella materia della contrattazione integrativa, in quanto l'accertamento, da parte delle citate Sezioni, della violazione dei vincoli e dei limiti di imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge è suscettibile di determinare la nullità delle clausole difformi, nonché l'obbligo per l'Amministrazione di recupero nella sessione successiva in caso di accertato superamento dei vincoli finanziari, ossia di verifica di costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio.

In tale quadro, le SS.RR. hanno ritenuto opportuno che le relazioni delle Sezioni regionali, pur avendo ambiti e destinatari diversi da quelle rese dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, siano comunque trasmesse a queste ultime, ai fini dell'arricchimento delle informazioni da utilizzare in sede di referto sul costo del lavoro.

3. Oggetto dell'indagine

La presente indagine ha ad oggetto la verifica del rispetto dei limiti finanziari, da parte della contrattazione collettiva decentrata svoltasi in tutti gli Enti locali

della regione Umbria per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

A differenza dell'indagine svolta sulla contrattazione 2014 la presente relazione riguarda la totalità delle amministrazioni locali della Regione in modo da consentire una comprensione completa del fenomeno.

Ai fini dell'acquisizione dei dati la Sezione ha predisposto un questionario di quindici domande attinenti, da un lato, alla composizione delle risorse destinate al fondo per il finanziamento delle indennità di posizione e di risultato del personale dirigente e non dirigente, dall'altro al recupero delle somme indebitamente erogate negli anni precedenti.

Con il medesimo questionario è stato inoltre chiesto agli Enti di inviare la relazione illustrativa a corredo di ciascun contratto integrativo, richiesta dall'art. 40, comma 3-sexies del D. Lgs. 165/2001, inserito dall'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Con successiva nota istruttoria la Sezione ha inviato agli enti ulteriore tabella nella quale andava indicato, distintamente per il 2014 e il 2015, l'ammontare complessivo di tutte le risorse previste dai vigenti CCNL (*cd. fondo teorico*) per il trattamento accessorio del personale dirigente e non dirigente, ad esclusione delle risorse non rilevanti ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. nonché la consistenza media di tutto il personale nell'anno 2013.

Va precisato che il Comune di Montefranco non ha costituito il fondo per la contrattazione 2015. Il Comune di Nocera Umbra ha stipulato il contratto collettivo integrativo di carattere normativo per l'anno 2015, ma non ha ancora sottoscritto l'accordo economico annuale relativo al salario accessorio né ha costituito il fondo.

Nell'esame della documentazione istruttoria, costituita dalle risposte al questionario predisposto dalla Sezione e dagli altri documenti allegati, è stato dato rilievo in particolare:

- alla consistenza del fondo per la contrattazione integrativa 2010-2014-2015;
- alla variazione del fondo per contrattazione integrativa del 2015 rispetto al 2014;
- alla variazione del fondo per contrattazione integrativa del personale non dirigente del 2010 rispetto al 2014;
- alla variazione del fondo per contrattazione integrativa dei dirigenti del 2010 rispetto al 2014;

- alla variazione del fondo per contrattazione integrativa del personale non dirigente del 2010 rispetto al 2015;
- alla variazione del fondo per contrattazione integrativa dei dirigenti del 2010 rispetto al 2015;
- alla consistenza del totale delle risorse stabili e variabili per la contrattazione 2014 e per il 2015 e la loro variazione percentuale;
- alla variazione risorse stabili del fondo per la contrattazione integrativa del 2014 rispetto 2015;
- alla variazione risorse variabili del fondo per la contrattazione integrativa del 2014 rispetto 2015.

Tab. n. 1 - Importo lordo del fondo per la contrattazione per gli Enti con personale dirigenziale 2010-2014-2015

	Dirigenti 2010	Dirigenti 2014	Dirigenti 2015	Altri dipendenti 2010	Altri dipendenti 2014	Altri dipendenti 2015	Totale 2010	Totale 2014	Totale 2015
COMUNI									
ASSISI	228.555,78	183.010,60	183.010,60	862.396,23	847.314,58	856.175,77	1.090.952,01	1.030.325,18	1.039.186,37
CITTA' DI CASTELLO	363.253,00	332.451,00	313.844,00	1.212.809,00	1.104.522,00	1.110.420,00	1.576.062,00	1.436.973,00	1.424.264,00
FOLIGNO	452.798,00	390.743,00	366.568,00	1.933.126,00	1.536.437,00	1.515.250,00	2.385.924,00	1.927.180,00	1.881.818,00
GUBBIO	191.018,00	200.319,00	212.479,00	690.228,00	705.650,00	678.925,00	881.246,00	905.969,00	891.404,00
NARNI	143.739,00	148.004,00	147.004,00	691.983,00	528.358,00	528.151,00	835.722,00	676.362,00	675.155,00
ORVIETO	241.189,00	147.239,71	147.676,77	963.542,00	754.921,00	818.629,00	1.204.731,00	902.160,71	966.305,77
PERUGIA	1.852.825,36	1.236.070,13	1.247.346,27	5.830.300,12	4.906.463,40	5.011.015,83	7.683.125,48	6.142.533,53	6.258.362,10
PROVINCIA DI PERUGIA	1.454.869,00	1.144.989,00	1.155.332,00	5.047.815,00	4.182.307,00	4.106.917,00	6.502.684,00	5.327.296,00	5.262.249,00
PROVINCIA DI TERNI	387.639,00	291.454,62	269.466,70	1.764.647,76	1.322.557,98	1.312.872,71	2.152.286,76	1.614.012,60	1.582.339,41
SPOLETO	209.006,00	191.195,07	201.784,00	1.177.012,14	1.160.363,10	1.228.547,62	1.386.018,14	1.351.558,17	1.430.331,62
TERNI	1.027.594,00	736.324,00	736.324,00	4.233.462,00	3.781.687,00	3.781.687,00	5.261.056,00	4.518.011,00	4.518.011,00

Dalla suesposta tabella è possibile rilevare la consistenza in valori assoluti sia per il fondo per i dirigenti che per gli altri dipendenti per il 2010 e per il 2015 e la relativa variazione.

Nei successivi grafici n. 1 e n. 2 sono rappresentate le variazioni degli importi lordi dei fondi.

GRAFICO n. 1

Il primo grafico descrive l'aumento o la diminuzione della consistenza del fondo 2015 per i dirigenti rispetto all'analogo dato del 2014.

GRAFICO n. 2

Il secondo grafico rappresenta il confronto tra la consistenza del fondo 2015 per i dipendenti non dirigenti e l'analogo dato del 2014.

Tab. n. 2 - Risorse stabili e variabili per la contrattazione 2014 e per il 2015 e loro differenza

COMUNI	Risorse stabili 2014	Risorse stabili 2015	Risorse variabili 2014	Risorse variabili 2015	Differenza risorse stabili	Differenza risorse variabili
ACQUASPARTA	95.401,20	96.450,77	26.509,12	26.648,11	1.049,57	138,99
ALLERONA	29.089,52	29.089,52	15.534,84	15.724,92	0,00	190,08
ALVIANO	31.031,69	31.031,69	5.710,00	5.710,00	0,00	0,00
AMELIA	272.425,31	272.425,19	46.737,83	67.480,78	-0,12	20.742,95
ARRONE	68.823,00	65.970,00	8.500,00	8.500,00	-2.853,00	0,00
ASSISI	937.115,07	940.314,89	93.210,11	98.871,48	3.199,82	5.661,37
ATTIGLIANO	29.387,00	26.781,00	3.629,00	2.017,00	-2.606,00	-1.612,00
AVIGLIANO UMBRO	44.603,66	44.603,66	8.000,00	8.639,46	0,00	639,46
BASCHI	52.608,47	54.035,72	0,00	0,00	1.427,25	0,00
BASTIA UMBRA	249.411,00	310.274,53	183.795,00	132.326,84	60.863,53	-51.468,16
BETTONA	101.807,37	102.060,17	13.003,04	15.473,21	252,80	2.470,17
BEVAGNA	103.892,28	95.857,40	224,30	168,58	-8.034,88	-55,72
CALVI DELL'UMBRIA	32.173,13	35.873,71	16.395,99	10.257,99	3.700,58	-6.138,00
CAMPELLO SUL CLITUNNO	44.231,30	40.556,27	10.196,76	4.813,04	-3.675,03	-5.383,72
CANNARA	66.823,83	67.414,05	6.093,00	6.385,00	590,22	292,00
CASCIA	82.765,58	83.177,78	9.471,83	2.320,54	412,20	-7.151,29
CASTEL GIORGIO	45.303,75	45.303,75	1.763,94	1.763,94	0,00	0,00
CASTEL RITALDI	52.458,91	50.548,08	12.307,17	12.900,83	-1.910,83	593,66
CASTEL VISCARDO	52.881,23	52.881,23	9.500,00	10.013,60	0,00	513,60
CASTIGLIONE DEL LAGO	336.235,05	338.112,40	53.254,82	80.936,04	1.877,35	27.681,22
CERRETO DI SPOLETO	32.646,00	32.528,70	0,00	0,00	-117,30	0,00
CITERNA	38.884,19	40.040,93	15.706,26	13.193,70	1.156,74	-2.512,56
CITTA' DELLA PIEVE	136.973,76	137.780,78	18.073,34	21.727,85	807,02	3.654,51

CITTA' DI CASTELLO	1.051.954,00	1.066.142,00	385.019,00	358.122,00	14.188,00	-26.897,00
COLLAZZONE	39.864,58	39.864,58	4.495,82	4.495,82	0,00	0,00
CORCIANO	174.936,75	174.967,50	59.126,00	91.111,64	30,75	31.985,64
COSTACCIARO	35.258,58	37.362,72	0,00	0,00	2.104,14	0,00
DERUTA	102.910,85	102.910,85	5.152,04	14.296,95	0,00	9.144,91
FABRO	52.655,27	52.207,67	23.401,42	22.205,23	-447,60	-1.196,19
FERENTILLO	35.286,00	35.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICULLE	34.419,00	31.650,00	238,00	4.404,00	-2.769,00	4.166,00
FOLIGNO	1.554.933,00	1.568.933,00	372.247,00	313.456,00	14.000,00	-58.791,00
FOSSATO DI VICO	60.384,85	60.384,85	10.500,00	7.500,00	0,00	-3.000,00
FRATTA TODINA	27.150,62	27.150,62	4.903,46	2.763,87	0,00	-2.139,59
GIANO DELL'UMBRIA	82.571,93	82.571,93	10.426,13	1.500,00	0,00	-8.926,13
GIOVE	23.031,29	23.031,29	11.712,04	11.712,04	0,00	0,00
GUALDO CATTANEO	90.182,41	95.118,16	30.268,48	29.608,42	4.935,75	-660,06
GUALDO TADINO	256.025,00	256.025,00	0,00	21.976,00	0,00	21.976,00
GUARDEA	27.316,00	27.468,87	400,00	688,34	152,87	288,34
GUBBIO	780.958,00	791.039,00	125.011,00	100.365,00	10.081,00	-24.646,00
LISCIANO NICCONE	7.310,85	7.310,85	0,00	0,00	0,00	0,00
LUGNANO IN TEVERINA	32.674,47	32.674,47	2.715,14	7.090,85	0,00	4.375,71
MAGIONE	171.711,00	172.481,00	30.047,00	34.808,00	770,00	4.761,00
MARSCIANO	283.591,96	283.591,96	69.934,31	33.932,76	0,00	-36.001,55
MASSA MARTANA	66.911,56	65.119,70	43.591,52	24.343,68	-1.791,86	-19.247,84
MONTE CASTELLO DI VIBIO	22.004,58	22.142,46	2.723,04	2.332,45	137,88	-390,59
MONTE S. MARIA TIBERINA	11.835,92	11.835,92	4.205,43	4.205,43	0,00	0,00
MONTECASTRILLI	67.528,00	68.083,00	2.000,00	3.106,00	555,00	1.106,00
MONTECCHIO	38.423,86	38.423,86	10.906,55	0,00	0,00	-10.906,55

MONTEFALCO	151.568,00	151.568,00	7.818,00	0,00	0,00	-7.818,00
MONTEFRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTEGABBIONE	17.136,00	17.136,00	1.772,00	1.772,00	0,00	0,00
MONTELEONE DI SPOLETO	26.962,91	26.962,91	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTELEONE D'ORVIETO	28.600,30	21.707,82	4.135,50	9.307,00	-6.892,48	5.171,50
MONTONE	40.529,52	40.529,52	3.653,55	5.653,24	0,00	1.999,69
NARNI	566.558,00	567.441,00	109.704,00	107.714,00	883,00	-1.990,00
NOCERA UMBRA	131.635,89	Non costituito	5.868,36	Non costituito	-	-
NORCIA	149.174,41	149.174,41	6.503,00	5.826,61	0,00	-676,39
ORVIETO	809.067,71	809.504,77	92.763,00	156.801,00	437,06	64.038,00
OTRICALI	35.286,00	35.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACIANO	20.814,00	20.814,00	2.078,00	286,00	0,00	-1.792,00
PANICALE	75.212,46	77.625,55	10.379,02	10.903,97	2.413,09	524,95
PARRANO	17.358,52	17.629,65	0,00	1.250,00	271,13	1.250,00
PASSIGNANO SUL TRASIMENO	69.627,53	69.627,05	17.397,10	21.052,80	-0,48	3.655,70
PENNA IN TEVERINA	20.852,00	25.217,00	5.490,00	0,00	4.365,00	-5.490,00
PERUGIA	5.257.851,37	5.278.211,54	884.682,16	980.150,56	20.360,17	95.468,40
PIEGARO	67.197,26	67.898,80	17.922,34	4.571,68	701,54	-13.350,66
PIETRALUNGA	37.101,00	37.101,00	12.000,00	10.000,00	0,00	-2.000,00
POGGIODOMO	11.061,00	11.061,00	1.392,00	0,00	0,00	-1.392,00
POLINO	515,00	550,00	3.220,00	3.314,00	35,00	94,00
PORANO	23.839,56	23.839,56	640,37	640,37	0,00	0,00
PRECI	26.588,13	26.689,28	0,00	0,00	101,15	0,00
PROVINCIA DI PERUGIA	5.094.900,00	5.095.924,00	232.396,00	166.325,00	1.024,00	-66.071,00
PROVINCIA DI TERNI	1.537.272,07	1.537.748,97	76.740,53	44.590,46	476,90	-32.150,07
SAN GEMINI	83.954,61	78.845,00	12.755,94	13.816,47	-5.109,61	1.060,53

SAN GIUSTINO	160.633,11	160.633,11	28.513,00	19.452,00	0,00	-9.061,00
SAN VENANZO	38.099,44	37.385,20	0,00	1.678,47	-714,24	1.678,47
SANT'ANATOLIA DI NARCO	11.550,48	11.550,48	2.237,20	5.770,47	0,00	3.533,27
SCHEGGIA E PASCELUPO	23.708,81	23.708,81	1.955,16	1.955,16	0,00	0,00
SCHEGGINO	14.017,18	14.017,18	1.371,28	1.398,69	0,00	27,41
SELLANO	30.768,99	33.305,21	991,83	0,00	2.536,22	-991,83
SIGILLO	45.886,78	45.886,78	600,00	600,00	0,00	0,00
SPELLO	207.855,30	207.855,30	39.986,11	35.443,47	0,00	-4.542,64
SPOLETO	1.176.359,45	1.177.359,62	175.198,72	252.972,00	1.000,17	77.773,28
STRONCONE	91.856,64	91.856,64	7.898,00	7.898,00	0,00	0,00
TERNI	4.672.511,00	4.672.511,00	296.545,00	292.545,00	0,00	-4.000,00
TODI	277.052,97	278.923,31	55.509,16	50.376,77	1.870,34	-5.132,39
TORGIANO	64.106,51	64.106,51	13.296,60	865,29	0,00	-12.431,31
TREVI	115.864,38	109.775,32	23.333,42	37.315,46	-6.089,06	13.982,04
TUORO SUL TRASIMENO	79.814,90	81.279,74	17.095,49	15.382,58	1.464,84	-1.712,91
UMBERTIDE	290.903,38	295.226,22	13.741,29	18.912,93	4.322,84	5.171,64
VALFABBRICA	71.504,83	71.504,83	3.000,00	1.000,00	0,00	-2.000,00
VALLO DI NERA	19.808,35	19.808,35	5.189,83	3.248,36	0,00	-1.941,47
VALTOPINA	24.359,00	24.359,00	3.830,00	1.186,00	0,00	-2.644,00

GRAFICO n. 3

Il terzo grafico rappresenta la variazione delle risorse stabili destinate al fondo complessivo dei dirigenti e degli altri dipendenti per la contrattazione integrativa del 2015 rispetto al 2014.

GRAFICO n. 4

Il quarto grafico rappresenta i diversi dati delle risorse variabili destinate al fondo per la contrattazione integrativa del 2015 rispetto al 2014.

4. Violazioni del D.L. n. 78/2010

Tutti gli Enti locali dell'Umbria, oggetto di indagine, hanno risposto alle richieste istruttorie della Sezione volte ad accertare il rispetto dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 e ciò ha consentito di dare conto in misura completa del fenomeno.

In merito alla verifica del rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 78/2010, tutte le risposte fornite dagli Enti campionati sono state riepilogate dalla Sezione nelle tabelle che seguono, che hanno consentito l'elaborazione di grafici che evidenziano i fenomeni più significativi riscontrati dalla Sezione.

Dall'esame delle risposte è stato inoltre possibile rilevare la violazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 bis del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, secondo il quale *"a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."*

Ai fini del predetto calcolo si rinvia a quanto già osservato nel paragrafo 1.

I relativi dati sono riportati nella seguente tabella n. 3.

Comune di Cannara - CAN-01-PG

Prot. 0009936 del 25/11/2016 - Entrata

Impronta informatica: f964154bd974d63f0775f452ed3c4f721ede2b1822cc1c59df15c72e4eb9d1fb

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Tab. n. 3 - Variazioni 2014/2015 del fondo per la contrattazione integrativa

Verifica del rispetto dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010

Enti	Personale medio 2010	Fondo costituito 2010	Personale medio 2014	Fondo di diritto 2014	Fondo costituito 2014	Risparmio	Fondo di diritto 2015	Risparmio	Riferimento 2015	Fondo costituito 2015	SI/NO
ACQUASPARTA	22,00	115.830,04	21,11	104.303,60	-104.303,60	0,00	106.924,88	0,00	106.924,88	105.738,88	SI
ALLERONA	9,50	36.079,95	9,00	29.089,52	-35.929,11	0,00	29.089,52	0,00	29.089,52	35.929,11	NO
ALVIANO	11,00	38.241,69	11,00	-36.741,69	36.741,69	0,00	36.741,69	0,00	36.741,69	36.741,69	SI
AMELIA	95,00	335.347,17	78,72	319.163,02	-309.737,35	9.425,67	340.265,97	-9.425,67	330.840,30	309.737,35	SI
ARRONE	15,00	82.652,00	14,60	73.323,00	-73.323,00	0,00	70.470,00	0,00	70.470,00	70.470,00	SI
ASSISI	191,00	987.730,75	183,50	937.115,07	-937.115,07	0,00	940.314,89	0,00	940.314,89	940.314,89	SI
ATTIGLIANO	10,75	35.533,00	9,65	31.983,00	-30.460,00	1.523,00	27.815,00	-1.523,00	26.292,00	27.855,00	NO
AVIGLIANO UMBRO	13,00	46.607,24	13,00	46.603,66	-46.603,66	0,00	50.243,12	0,00	50.243,12	50.243,12	SI
BASCHI	18,00	55.535,16	19,00	55.535,16	-52.608,47	2.926,69	55.535,16	-2.926,69	52.608,47	54.035,72	NO
BASTIA UMBRA	117,94	375.253,00	118,58	353.995,00	-353.995,00	0,00	404.917,53	0,00	404.917,53	404.917,53	SI
BETTONA	26,00	125.249,69	25,50	114.810,41	-114.810,41	0,00	117.533,38	0,00	117.533,38	117.533,38	SI
BEVAGNA	28,50	125.997,03	24,00	103.892,28	-103.892,28	0,00	96.025,98	0,00	96.025,98	96.025,98	SI
CALVI DELL'UMBRIA	12,00	53.215,38	10,00	45.071,79	-45.071,79	0,00	40.580,37	0,00	40.580,37	40.580,37	SI
CAMPELLO SUL CLITUNNO	19,19	47.943,00	15,48	55.138,44	-44.231,30	10.907,14	54.339,00	-10.907,14	43.431,86	40.558,27	SI
CANNARA	25,00	74.699,73	25,00	70.453,83	-70.453,83	0,00	73.799,05	0,00	73.799,05	73.799,05	SI
CASCIA	44,00	117.030,29	41,75	88.115,38	-88.115,38	0,00	84.961,02	0,00	84.961,02	84.961,02	SI
Enti	Personale medio 2010	Fondo costituito 2010	Personale medio 2014	Fondo di diritto 2014	Fondo costituito 2014	Risparmio	Fondo di diritto 2015	Risparmio	Riferimento 2015	Fondo costituito 2015	SI/NO
CASTEL GIORGIO	12,00	52.259,39	12,00	47.067,04	-47.067,04	0,00	47.067,04	0,00	47.067,04	47.067,04	SI
CASTEL RITALDI	16,50	62.709,21	15,83	62.591,88	-58.335,24	4.256,64	62.807,72	-4.256,64	58.551,08	58.551,08	SI
CASTEL VISCARDO	12,00	52.881,23	12,00	52.881,23	-52.881,23	0,00	52.881,23	0,00	52.881,23	52.881,23	SI
CASTIGLIONE DEL LAGO	97,83	376.094,02	94,51	383.307,12	-354.003,05	29.304,07	382.474,58	-29.304,07	353.170,51	355.930,40	NO

Come si può constatare dall'ultima colonna della tabella n. 3, 13 Enti non hanno rispettato nel 2015 quanto disposto dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78. Di seguito si indicano, pertanto, i relativi importi da recuperare.

Enti	Importo da recuperare
Comune di Allerona	6.839,59
Comune di Attigliano	1.563,00
Comune di Baschi	1.427,25
Comune di Castiglione del Lago	2.759,89
Comune di Città di Castello	2.544,00
Comune di Gualdo Cattaneo	4.805,10
Comune di Guardia	6.640,85
Comune di Monte Castello di Vibio	310,00
Comune di Norcia	676,39
Comune di Orvieto	148.335,83
Comune di Panicale	434,34
Comune di Scheggino	2.483,49
Comune di Terni	474.549,00

GRAFICO n. 5

Il quinto grafico evidenzia il numero degli Enti che hanno violato la disposizione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010. In altro colore la diversificazione della distribuzione degli Enti che hanno rispettato la predetta norma di legge.

5. Altre violazioni di legge

5.1 Art. 3 del D. Lgs. n. 150/2009

L'art. 3 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recita: "La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.

Le Amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

Le Amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.

Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”

Tutti gli Enti, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, hanno adottato le modalità e gli strumenti di comunicazione atti a garantire la massima trasparenza delle informazioni, ad eccezione dei Comuni di Collazzone e Montegabbione.

5.2 Art. 54, comma 3-sexies del D. Lgs. n. 150/2009

L'art. 54, comma 3-sexies del D. Lgs. n. 150/2009 dispone che “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”

Dalla risposta alla domanda n. 8 del questionario emerge che i Comuni di Bettona, Cannara, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Collazzone, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montefalco, Montegabbione, Monteleone di Spoleto, Otricoli, Panicale, Perugia, Pietralunga, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Sellano, Sigillo, Todi, Torgiano e Tuoro sul Trasimeno non hanno redatto, per l'anno 2015, la predetta relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa a corredo di ciascun contratto integrativo.

5.3 Art. 40 bis, comma 3 del D. Lgs. 165/2001

L'art. 40 bis, comma 3 del D.Lgs. 165 del 2001 dispone che "le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro."

Dalle risposte fornite alla domanda n. 10 è emerso che i Comuni che non hanno provveduto alla trasmissione dei predetti dati, in adempimento della citata disposizione di legge, sono i seguenti: Alviano, Castel Ritaldi, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Monteleone di Spoleto, Montone, Pietralunga, Polino, San Gemini e Sellano.

5.4 Art. 31, comma 5 del D. Lgs. 150/2009

L'art. 31, comma 5 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che: "le Regioni e gli Enti locali trasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse

destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale alla Conferenza unificata che verifica l'efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi di cui agli [articoli 17](#), comma 2, [18](#), [23](#), commi 1 e 2, [24](#), commi 1 e 2, [25](#), [26](#) e [27](#), comma 1, anche al fine di promuovere l'adozione di eventuali misure di correzione e migliore adeguamento”.

Dalla risposta alla domanda 14 si rileva che i seguenti Enti non hanno provveduto alla trasmissione dei dati di cui sopra: Comuni di Assisi, Città di Castello, Foligno, Perugia, Spoleto, Terni e le Province di Perugia e Terni.

6. Altre osservazioni

Nella sottostante tabella n. 4 e nel relativo grafico n. 6 si è ritenuto utile dare conto del rapporto tra il fondo lordo 2015 pro quota dei dirigenti rispetto all’analogo dato per il rimanente personale.

Tab. n. 4 - Confronto tra il fondo lordo 2015 pro quota dei dirigenti rispetto all’analogo dato per il rimanente personale

	Quota media del fondo per dirigente (A)	Quota media del fondo per dipendente non dirigente (B)	Differenza tra A e B Grafico n. 7
COMUNI			
ASSISI	45.752,65	4.837,15	40.915,50
CITTA' DI CASTELLO	52.307,33	4.695,22	47.612,11
FOLIGNO	45.821,00	4.564,01	41.256,99
GUBBIO	42.495,80	3.751,79	38.744,01
NARNI	29.400,80	6.195,32	23.205,48
ORVIETO	53.700,64	5.200,95	48.499,69
PERUGIA	44.548,08	4.403,35	40.144,73
PROVINCIA DI PERUGIA	44.299,54	4.485,98	39.813,56
PROVINCIA DI TERNI	89.822,23	4.655,58	85.166,65
SPOLETO	28.826,28	5.250,20	23.576,08
TERNI	56.640,31	4.860,78	51.779,53

GRAFICO n. 6

Il sesto grafico rappresenta la ripartizione delle risorse destinate al fondo per la contrattazione integrativa del 2015 per i dirigenti, rispetto all'analogo dato per il restante personale. La retribuzione media dei dirigenti, di per sé maggiore rispetto a quella degli altri dipendenti, assume un rilievo molto diverso negli 11 Enti in cui tale confronto è possibile.

7. Recupero delle somme indebitamente erogate

L'art. 4, comma 1, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, stabilisce che: “[le Regioni] e gli Enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. [...] Gli Enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. [...] gli Enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo.”.

In relazione al predetto obbligo di recupero, dall'istruttoria svolta è emerso che:

- il Comune di Attigliano ha provveduto ad effettuare il recupero dei fondi impropriamente costituiti negli esercizi 2012/2013, rispettivamente di € 1.122,60 ed € 1.522,40;
- il Comune di Bevagna ha provveduto negli anni 2013, 2014 e 2015 ad effettuare il recupero totale dei fondi impropriamente costituiti nell'esercizio 2010 per € 45.827,61. Inoltre, lo stesso Comune ha recuperato nel 2015 € 21.414,26 riferiti all'esercizio 2011, con un residuo da recuperare di € 21.913,12;

- il Comune di Citerna ha provveduto ad effettuare il recupero dei fondi impropriamente costituiti negli esercizi 2000-2012 con rate di € 2.558,00 a partire dal 2013, con un residuo da recuperare nel 2015 di € 7.674,00;
 - il Comune di Città di Castello ha provveduto ad effettuare, nell'anno 2013, il recupero dell'importo di € 5.270,00 impropriamente destinato nell'esercizio 2012, mentre nel 2014 ha recuperato l'importo di € 5.360,15, impropriamente destinato alla contrattazione nell'esercizio 2013. Va a questo punto precisato che questa Sezione, sulla base dei dati trasmessi dal predetto Ente, con deliberazione n. 1/2016/VSGO aveva rilevato la violazione, per il 2014, del citato comma 2 bis, dell'art. 9, violazione che invece non sussiste alla luce dei nuovi dati trasmessi dal Sindaco di Città di Castello con comunicazione del 4 febbraio 2016;
 - il Comune di Guardea ha provveduto ad effettuare, nell'anno 2013, il recupero dei fondi impropriamente costituiti nell'esercizio 2012 per € 141,41;
 - il Comune di Gubbio ha provveduto ad effettuare, nell'anno 2015, il recupero dei fondi, impropriamente costituiti nell'esercizio 2014, per € 5.448,30.
- Tale importo è stato correttamente calcolato dal Comune in modo conforme a quanto indicato da questa Sezione con note n. 266 del 15 febbraio e n. 350 del 3 marzo 2016. Con le predette lettere il fondo totale pro quota del 2010 (€ 4.242,40) è stato confrontato con l'analogo importo del 2014 (€ 4.271,00): il conseguente risultato, pari a € 28,60 è stato moltiplicato per il numero medio dei dipendenti del 2014, determinando così la somma di € 5.448,30, che, come detto è stata oggetto di recupero nel 2015.
- Il Comune di Lugnano in Teverina ha provveduto ad effettuare, nell'anno 2015, il recupero dei fondi impropriamente costituiti negli esercizi 2011 e 2012 per l'importo complessivo di € 2.044,67, con un residuo da recuperare di € 4.089,33;
 - il Comune di Montone ha provveduto ad effettuare, negli anni dal 2011 al 2014, il recupero dei fondi impropriamente costituiti negli esercizi 2009 e 2010 per l'importo complessivo di € 13.559,08;
 - il Comune di Narni ha provveduto ad effettuare, negli anni dal 2013 al 2015, il recupero dei fondi impropriamente costituiti negli esercizi 2010 e 2011 per l'importo complessivo di € 52.290,07.
 - il Comune di Orvieto ha provveduto ad effettuare, nell'anno 2015, il recupero dei fondi impropriamente costituiti nell'esercizio 2012 per l'importo di € 17.385,00;

- il Comune di Spoleto ha provveduto ad effettuare, nell'anno 2010, il recupero dei fondi impropriamente costituiti nell'esercizio 2009 per l'importo di € 45.000,00. Inoltre, detto Ente ha recuperato l'importo di € 18.329,00, impropriamente costituito nell'esercizio 2011, ma non ha riferito l'anno di recupero;
- il Comune di Tuoro sul Trasimeno ha provveduto ad effettuare, nell'anno 2016, il recupero dei fondi impropriamente costituiti nell'esercizio 2012 per l'importo di € 3.400,00.

8. Considerazioni conclusive

La presente indagine è stata condotta sulla base dei documenti di bilancio acquisiti dalla Sezione, delle risposte al questionario, delle relazioni annuali degli organi di revisione e delle relazioni ulteriori redatte dagli Enti, della documentazione agli stessi allegata dai revisori, anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009, che impone agli Enti di redigere, a corredo di ogni contratto integrativo, una relazione tecnica e una relazione illustrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

Va segnalato che i Comuni di Attigliano, Bettona, Cannara, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Collazzone, Costacciaro, Fossato di Vico, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montefalco, Montefranco, Montegabbione, Paciano, Panicale, Poggiodomo, Polino, Preci, San Venanzo, Scheggino, Sigillo, Todi, Torgiano, Trevi e di Vallo di Nera non hanno stipulato il contratto collettivo integrativo nell'anno 2015.

Tra gli Enti appena citati, il Comune di Montefranco non ha costituito il fondo per la contrattazione 2015. Il Comune di Nocera Umbra ha stipulato il contratto collettivo integrativo di carattere normativo per l'anno 2015, ma non ha ancora sottoscritto l'accordo economico annuale relativo al salario accessorio né ha costituito il fondo.

Relativamente agli adempimenti di legge in materia di contrattazione per il 2015, oltre a quanto sopra esposto, va rilevato quanto segue:

- i Comuni di Allerona, Attigliano, Baschi, Castiglione del Lago, Città di Castello, Gualdo Cattaneo, Guardea, Monte Castello di Vibio, Norcia, Orvieto, Panicale, Scheggino e di Terni non hanno rispettato quanto disposto dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78;
- i Comuni di Collazzone e Montegabbione non hanno adottato le modalità e gli strumenti di comunicazione atti a garantire la massima trasparenza delle informazioni come disposto dall'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- i Comuni di Bettona, Cannara, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Collazzone, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montefalco, Montegabbione, Monteleone di Spoleto, Otricoli, Panicale, Perugia, Pietralunga, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Sellano, Sigillo, Todi, Torgiano e Tuoro sul Trasimeno non hanno redatto la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa a corredo di ciascun contratto integrativo, in violazione di quanto disposto dall'art. 54, comma 3-sexies del D. Lgs. n. 150/2009;
- i Comuni di Alviano, Castel Ritaldi, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Monteleone di Spoleto, Montone, Pietralunga, Polino, San Gemini e Sellano non hanno provveduto a trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001;
- i Comuni di Assisi, Città di Castello, Foligno, Perugia, Spoleto e di Terni e le Province di Perugia e Terni non hanno provveduto alla trasmissione dei dati relativi all'attribuzione ai dirigenti delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale, in violazione dell'art. 31, comma 5 del D.Lgs. n. 150/2009.

Alla presente relazione è allegato il modello di questionario predisposto dalla Sezione ed utilizzato per la presente indagine.

Il Magistrato Relatore

Dott. Antonio Di Stazio



Corte dei Conti
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE UMBRIA

INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
QUESTIONARIO

1 - Indicare la variazione della consistenza del personale per gli anni 2010, 2014 e 2015 specificando le date di decorrenza delle eventuali cessazioni e immissioni in servizio.

PERSONALE IN SERVIZIO	ANNO 2010	ANNO 2014	ANNO 2015
Personale non dirigenziale			
Personale dirigenziale			
Totale			
Variazioni			

Le variazioni nella consistenza di personale della tabella soprastante attengono alle cessazioni dal servizio in corso d'anno.

Va indicata la media aritmetica per ciascun anno: ad esempio se 9 dipendenti hanno prestato servizio per l'intero anno e 1 dipendente solamente per 3 mesi, occorrerà indicare 9,25.

PERSONALE NON DIRIGENTE

2 - Risorse destinate al fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

RISORSE DEL FONDO	2010	2014	2015

Risorse fisse comprensive delle risorse destinate alle progressioni economiche			
Risorse variabili al lordo delle risorse escluse ex art. 9, co. 2-bis DL 78/2010			
Totale fondo al lordo			
Risorse escluse dal limite di cui all'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010:			
1) Diritti di rogito			
2) Incentivi per la progettazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche			
3) Compensi all'avvocatura comunale			
4) Altre risorse escluse (*)			

TOTALE Risorse escluse dal limite di cui all'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010			
TOTALE FONDO RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DELL'ART. 9, COMMA 2-BIS DEL D.L. 78/2010			

(*) specificare se le singole poste che compongono le risorse escluse sono diverse da quelle indicate alle righe precedenti, precisandone, in tal caso, la tipologia ed il riferimento normativo.

3 - E' stato stipulato il contratto collettivo integrativo decentrato negli anni 2010, 2014 e 2015?

- SI
- NO

In quale data per l'anno 2015?

4 - Riferire se - ed in quale misura - le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL del 1999 siano state previste in relazione all'attivazione di nuovi servizi o all'aumento o miglioramento dei servizi esistenti.

- SI
- NO
- NON RICORRE LA FATTISPECIE

In caso di risposta positiva indicare quali nuovi servizi sono stati istituiti nel 2014. E quali servizi esistenti sono stati potenziati, specificando le modalità.

.....
.....

5 - Sono state adottate le modalità e gli strumenti “di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance”, come prevede l’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150?

- SI
- NO
- NEL CASO IN CUI NON RICORRA LA FATTISPECIE SPECIFICARNE IL MOTIVO

6 - Nel caso in cui non sia stato costituito il fondo delle risorse per la contrattazione integrativa è stato erogato il trattamento economico accessorio collegato alla produttività?

- SI
- NO

7 - In caso di avvenuta costituzione del fondo indicare, distintamente, l’ammontare delle risorse destinate a remunerare la produttività collettiva ed individuale.

.....

8 - Sono state redatte la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa, a corredo di ciascun contratto integrativo, come prevede l’articolo 54, comma 3 sexies del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150?

Si

No

Se ne chiede l'invio in caso affermativo

9 - Tali relazioni sono state certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001?

Si

No

10 - Sono state inviate specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, del D. Lgs. 165/2001?

Si

No

PERSONALE DIRIGENTE

11 - E' stato costituito il fondo delle risorse per la contrattazione decentrata dell'anno 2015?

- SI
 NO

12 - Le risorse del fondo per la contrattazione integrativa per gli anni 2010, 2014 e 2015 sono le seguenti:

RISORSE DEL FONDO	2010	2014	2015
Risorse fisse			
Risorse variabili al lordo delle risorse escluse ex art. 9, co. 2-bis DL 78/2010			
Totale fondo lordo			
Risorse escluse dal limite ex art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010:			
1) Diritti di rogito			
2) Incentivi per la progettazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche			

3) Compensi all'avvocatura comunale			
4) Altre risorse escluse (*)			
TOTALE Risorse escluse dal limite ex art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010			
TOTALE FONDO RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DELL'ART. 9, COMMA 2-BIS DEL D.L. 78/2010			

(*) specificare se le singole poste che compongono le risorse escluse sono diverse da quelle indicate alle righe precedenti, precisandone, in tal caso, la tipologia ed il riferimento normativo.

13 - Le risorse previste per la retribuzione di posizione e di risultato per il 2015 sono compatibili con i vincoli di bilancio e il rispetto del patto di stabilità?

- SI
- NO

14 - Sono stati trasmessi i dati relativi all'attribuzione ai dirigenti delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale, come prevede l'articolo 31, comma 5 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150?

- SI
- NO

RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE

Anno di superamento limite	di del	Importo da recuperare	Importo recuperato e anno di recupero	Residuo da recuperare
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				

15 - L'Ente ha fatto ricorso alla facoltà prevista dal comma 2, art. 4 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014?

- SI
- NO

In caso affermativo si invita a trasmettere la relativa documentazione.

Luogo e Data

IL SEGRETARIO GENERALE/COMUNALE

L'ORGANO DI REVISIONE